

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVERETO

in persona del Giudice Dott. Fabio Peloso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 325/2017 R.G. promossa da:

rappresentato e difeso dall'Avv. del Foro di

ATTORE

contro

CONVENUTO CONTUMACE

persona del liquidatore l.r.p.t. dell'Avv. dell'Avv. dell'Avv. dell'Avv. dell'Avv. dell'Avv. dell'Avv.

CONVENUTA

dell'Avv. BERTEOTTI GERMANO, del Foro di Rovereto

INTERVENUTA

nonché nella causa civile riunita di I Grado iscritta al n. 326/2017 R.G. promossa da:

rappresentato e difeso dall'Avv. del Foro di

ATTORE

contro

CONVENUTO CONTUMACE

persona del liquidatore l.r.p.t. (C.F. (C.

CONVENUTA

dell'Avy, RERTEOTTI GERMANO, del Foro di Rovereto

INTERVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per gli attori **Griffichia** e **Millionia**

Nei confronti di

Accertare e dichiarare inammissibile e nel merito infondata ogni deduzione, eccezione e domanda proposta da continua de con comparsa di costituzione e risposta dd. 16/06/17 per le ragioni di antiestesa narrativa ed inforza già delle sole allegazioni di cui al ricorso ex art. 702 bis C.P.C. del dott.

accertare e dichiarare altresì tardiva e pertanto improcedibile e comunque inammissibile ogni domanda riconvenzionale proposta da comunque inammissibile ogni domanda riconvenzionale proposta da comunque inammissibile ogni 16/06/17 depositata tardivamente addì 17/06/17 per le ragioni di antiestesa narrativa respingendola integralmente con ogni conseguente effetto decadenziale e preclusivo; in ogni caso senza rinuncia all'eccezione preliminare accertare e dichiarare infondata sino alla temerarietà ogni e qualsiasi eccezione e domanda anche riconvenzionale proposta dallo comunque inammissibile ogni la comunque inammissibile ogni proposta della comunque inammissibile ogni domanda integralmente addi alla comunque inammissibile ogni domanda integralmente con comparsa di risposta dallo comunque inammissibile ogni domanda integralmente addi alla comunque inammissibile ogni domanda integralmente addi alla comunque inammissibile ogni domanda integralmente addi alla comunque inammissibile ogni della comunque inammissibile ogni domanda integralmente addi alla comunque inammissibile ogni domanda integralmente addi alla comunque inammissibile ogni domanda integralmente addi alla comunque inammissibile ogni della comunque inammissibile ogni domanda integralmente addi alla comunque inammissibile ogni della comunque inammissibi

Ogni avversa e contraria eccezione, deduzione e domanda respinta dichiarare inefficace nei confronti di deduzione a norma dell'art. 2901 I e Il comma c.c. l'atto di conferimento da parte di deduzione della immobiliari rogato dal Notaio della conferimento della parte della cocietà della socio unico dello stesso della comma c.c. l'atto di conferimento de nella società della socio unico dello stesso della comma della particolare la p.ed. della via della n. 2 in della particolare la p.ed. della via della presupposti documentali dell'eventus damni e del consilium fraudis per le motivazioni in diritto ed allegazioni di normativa che precede, a fortiori per mala fede documentale del conferitario terzo apparente della conferitario, impartendo ogni statuizione conseguenziale.

In via principale ed ulteriore di merito

Ogni avversa e contraria eccezione, deduzione e domanda respinta e ferma la domanda attorea di capo che precede, accertare e dichiarare l'inadempimento grave e di notevole rilevanza di capo che precede, accertare e dichiarare l'inadempimento grave e di notevole rilevanza di capo che precede, accertare e dichiarare l'inadempimento grave e di notevole rilevanza di capo che proprio e quale legale rappresentante di capo colorità, nonché di capo del liquidatore, al contratto preliminare stipulato col ricorrente dell'appartamento del contratto definitivo di compravendita per il trasferimento della proprietà dell'appartamento definito quale "3/A" nel progetto – e tavolarmente identificato nella planimetria allegata sub a) al contratto preliminare nell'ambito della p.ed. p.m. sub. di Via della proprietà e dell'appartamento del diritto compreso nel complesso immobiliare denominato della cantine nel piano sottostrada il tutto compreso nel complesso immobiliare denominato della proprio, nonché di capo e per l'effetto pronunziare nei confronti di capo della contratto non concluso e costitutiva del trasferimento del diritto di proprietà ex art. 2932 c.c. dell'immobile corrispondente alla sezione 3/A del progetto della p.ed. p.m. sub. sita in via capo all'odierno ricorrente contratto come sopra generalizzato, a fronte del contestuale

pagamento da parte di quest'ultimo del residuo prezzo pari ad euro 10.000,00 che il ricorrente offre espressamente con il presente atto, come già offerto ante causam, e della previa estinzione e cancellazione delle ipoteche di ogni gravame iscritto e/o annotato sul predetto immobile ad ogni titolo.

In subordine, per l'ipotesi di mancato accoglimento della domanda ex art. 2932 C.C., ferma la domanda preliminare di merito suesposta, condannare de l'accompany in proprio nonché de la liquidatore pro tempore, ad adempiere al contratto preliminare dd. 25/05/11 in adempimento delle condizioni in esso previste dandosi atto dell'offerta di pagamento del prezzo residuale, previa estinzione e cancellazione delle ipoteche e di ogni gravame iscritto.

Nei confronti dell'intervenuta

In via preliminare di rito

Accertare e dichiarare inammissibile ed improponibile l'intervento dispiegato da accertant con atto dd. 13/06/17 per carenza di titolo e legittimazione attiva in capo ad essa quale mera cessionaria del credito di accessionaria del credito del cre

Nel merito

Ogni avversa e contraria eccezione, deduzione e domanda respinta, accertare e dichiarare nel merito infondate le eccezioni e deduzioni e domande preliminari e subordinate svolte da con atto di intervento dd. 13/06/17 in punto diffida ad adempiere ed azione revocatoria nonché di adempimento costitutivo, anche proposte in subordine, per le ragioni, deduzioni ed eccezioni di antiestesa narrativa e di ricorso introduttivo attoreo dd. 01/03/17, respingendole integralmente.

Nei confronti di

Si confermano le deduzioni in fatto e diritto nonché le domande formulate con ricorso ex art. 702 bis C.P.C. dd. 01/03/17 in via preliminare di merito; in via principale ed ulteriore di merito;

in subordine, in ipotesi di mancato accoglimento della domanda ex art. 2932 C.C., ferma la domanda preliminare di merito suesposta, condannare comunque in proprio nonché in proprio nonché in proprio nonché in persona del liquidatore pro tempore, ad adempiere al contratto preliminare dd. 25/05/11 in adempimento delle condizioni in esso previste dandosi atto dell'offerta di pagamento del prezzo residuale, previa estinzione e cancellazione delle ipoteche e di ogni gravame iscritto.

Con vittoria di spese e compensi di causa integralmente rifusi.

[...]

In istruttoria insiste per l'ammissione delle prove per interrogatorio formale di contumace e di

Per la convenuta

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rovereto, contrariis reiectis, e quindi rigettate tutte le avverse domande, istanze, deduzioni e produzioni, occorrendo in riforma dell'Ordinanza dell'Ill.mo Giudice del 30 marzo 2018, posto che tutte le domande ed istanze di parte convenuta sono fondate, ammissibili, rilevanti, nonché tempestive, per le ragioni di fatto e di diritto di cui alle difese di quest'ultima, nonché per quelle ulteriori emerse/emergende in corso di causa o che il Giudicante riterrà di Giustizia:

-in via principale:

rigettare tutte le domande proposte dal dott. La comunque, infondate per le ragioni di cui alle



difese di parte convenuta de la consenuta del consenuta del consenuta de la consenuta del cons

- rigettare tutte le domande proposte dal dott. In annual la confronti di la con
- in via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare, per le motivazioni tutte di cui alle difese di parte convenuta in conso di causa o che il Giudicante riterrà di Giustizia, la responsabilità aquiliana ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 96 c.p.c. del dott. e condannare, per l'effetto, quest'ultimo al risarcimento in favore di causa de di danni patrimoniali e non, subiti e subendi, nella misura pari ad Euro 500.000,00 o in quella diversa, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, occorrendo anche a mezzo CTU, il tutto oltre al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo effettivo;
- accertare e dichiarare, per le motivazioni tutte di cui alle difese di parte convenuta di cui alle difese di cui alle di cui alle
- in ogni caso:
- accertare e dichiarare, per le motivazioni tutte di cui alle difese di parte convenuta de la consecutationi, nonché per quelle ulteriori emerse/emergende in corso di causa o che il Giudicante riterrà di Giustizia, la responsabilità ex art. 96, co. 2, c.p.c., del dott. de la comparatione della presente lite sub G.N. de la comparatione della presente lite sub G.N. de la comparatione della presente lite sub G.N. de la comparatione della risarcimento in favore di della somma di euro 186.800,00 (diconsi euro centottantaseimilaottocento/00), come individuata a pagg. 25-26 del "Rapporto di valutazione dei beni pignorati" del 19 ottobre 2017, a firma del geom. della presente causa, od alla diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, il tutto oltre al
- pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo effettivo; · disporsi la cancellazione dell'annotazione della presente lite, sub della Ufficio del Libro Fondiario, a cura e spese esclusive del dott.
- · disporsi la cancellazione dell'annotazione della presente lite, sub Ufficio del Libro Fondiario, a cura e spese esclusive del dott.

Con integrale vittoria di competenze e rifusione delle spese del giudizio.

In via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate e di cui, in particolare, alle memorie ex artt. 183, comma VI, nn. 2) e 3) c.p.c. di parte convenuta de l'acceptant con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre e formulare istanze istruttorie negli ulteriori termini eventualmente concedendi.

Per l'intervenuta

Ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:

in via preliminare di rito, accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità di ogni eccezione e domanda attorea, relative agli interventi volontari della società **della società della societ**



- pertanto, ricorrevano i requisiti per pronunciare la revocatoria ordinaria del negozio di conferimento dell'immobile nella società ex art. 2901 c.c. al fine dell'accoglimento della domanda di cui all'art. 2932 c.c., per l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, che producesse gli effetti del contratto non concluso tra

In forza di tali ragioni, l'attore concludeva domandando, previa revocatoria dell'atto di conferimento dell'immobile oggetto del contratto preliminare in Locale, l'emissione di sentenza ex art. 2932 c.c. che producesse gli effetti del contratto non concluso, a fronte del pagamento offerto del residuo prezzo di € 10.000,00, da parte dell'attore, con vittoria delle spese di lite.

1.1.2. Con comparsa di risposta depositata il 17/06/2017, si costituiva libratione, che opponeva che:

- l'azione proposta dal ricorrente *ex* art. 2901 c.c. era inammissibile o infondata, atteso che non era preordinata a far valere azioni esecutive o conservative sui beni immobili ad oggetto dell'atto, ma funzionale all'esercizio dell'azione *ex* art. 2932 c.c., scontrandosi però con il fatto che l'eventuale accoglimento dell'azione pauliana non ha effetti restitutori del bene, ma si limita a rendere inefficaci gli atti dispositivi ai creditori che intendono agire esecutivamente;
- in ogni caso, l'azione ex art. 2932 c.c. non poteva essere svolta nei confronti di poiché la società era estranea al contratto preliminare, il bene immobile non era più nella proprietà del promittente venditore, il contratto preliminare non era stata trascritto, donde, non era opponibile ai terzi, proprieta compresa;
- in via riconvenzionale, osservava la convenuta de la convenuta annotazione della litispendenza, che aveva cagionato un danno dipendente dalla mancata vendita degli immobili colpiti da tale annotazione, ex art. 96 c.p.c., da quantificarsi secondo il prudente apprezzamento del giudice;
- ulteriormente, all'attore erano stati consegnati degli elaborati finalizzati alla ristrutturazione dell'immobile e alla sua vendita, che aveva trattenuto impedendo la ristrutturazione e determinando così la successiva esecuzione da parte di Cassa Rurale di cassa Rurale di cassa cagionando un danno non inferiore a € 500.000,00.

Sulla base di tali deduzioni, l'approprie de l'approprie concludeva domandando il rigetto delle domande attoree, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al risarcimento del danno in misura di € 500.000,00, in subordine, la manleva da parte di l'approprie per l'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, in ogni caso, la cancellazione dell'annotazione di litispendenza e la vittoria delle spese di lite.

1.1.3. Con atto depositato in data 14/06/2017, interveniva nel giudizio **Marchella**, che osservava quanto segue:

- deduceva di essere cessionaria di un credito della Cassa Rurale di della verso della verso della per il quale il Tribunale di Rovereto aveva emesso il decreto ingiuntivo n. della per l'importo di € 1.439.065,12, oltre accessori e spese, divenuto definitivo, sicché era stata promossa esecuzione immobiliare a carico (anche) della porzione immobiliare oggetto del presente giudizio (n. della versione immobiliare nell'ambito della quale precisazione che rispetto ai beni esecutati il creditore godeva di ipoteca volontaria;
- osservava che sui beni esecutati era stata annotata la pendenza del presente giudizio (provvedimento G.N. **Weller**) e, pertanto, affermava la propria legittimazione ad intervenire per tutelare l'efficacia della procedura esecutiva;
- nel merito, rilevava l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare per cui è causa conseguente al mancato adempimento nel prescritto termine;
- ulteriormente, deduceva l'infondatezza della domanda poiché, atteso che l'azione pauliana non



nel merito, accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e/o l'improponibilità e, comunque, l'infondatezza delle domande, nonché delle eccezioni formulate dagli attori, per i motivi indicati nei due atti di intervento volontario e nelle successive memorie, con rigetto delle stesse;

in subordine di merito, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande degli attori, ex art. 2932 c.c., previa predisposizione di piano di casa materialmente divisa della p.m. della p.ed. in P.T. della - C.C. Modella, limitarsi tale accoglimento all'appartamento al primo piano e alle due cantine nell'interrato, oggetto del contratto preliminare di compravendita dd. 25.05.2011 (causa sub nr. 325/2017 R.G.), nonché all'appartamento al primo piano e alla cantina nell'interrato, oggetto del contratto preliminare di compravendita dd. 25.05.2011 (causa sub nr. 326/2017 R.G.), con esclusione degli altri enti compresi nella predetta p.m. (causa sub nr. 326/2017 R.G.)

sempre in tale denegata ipotesi, contestualmente condannarsi gli attori al previo pagamento pro quota del credito, vantato dalla società diamente el, garantito dalle ipoteche iscritte sub GN 322, 2022 dell'Ufficio del Libro Fondiario di Rovereto, ad essa ceduto dalla Cassa Rurale di Colomb, con atto dd. Cassa el Rurale dello stesso Ufficio del Libro Fondiario;

in ogni caso, rigettarsi ogni eccezione e/o domanda attorea, perché infondate sia in fatto, che in dirittto:

disporsi la cancellazione delle annotazioni tavolari della presente lite, sub GN **Liuria** e sub GN **Liuria** dell'Ufficio del Libro Fondiario di Rovereto, ad onere e con spese ad esclusivo carico degli attori;

condannarsi gli attori all'integrale rifusione delle spese di lite, oltre alle spese generali, CNPA ed IVA. In via istruttoria:

confermarsi il rigetto delle istanze istruttorie attoree, disposto dal G.U., con ordinanza dd. 30.03.2018;

in ogni caso, non ammettersi tali istanze istruttorie, per i motivi indicati nella 3a memoria dd. 22.02.2018, nonché a verbale dell'udienza del 21.03.2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

- 1.1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione della prima udienza del 28/06/2017, della evocava in giudizio della elegación del della contra del della contra del della contra della co
- con contratto preliminare del Colocado, Colocado, Si obbligava ad acquistare da Montre Colocado, che si obbligava a vendere, un immobile sito in Rovereto, Colocado, posto nell'ambito della p.m. della p.ed. C.C. Colocado, meglio descritto nella planimetria allegata in atto, al prezzo di € 160.000,00, corrispondendo una caparra di € 150.000,00;
- il saldo prezzo avrebbe dovuto essere corrisposto al momento del rogito, da stipularsi nel maggio 2013, previa integrale ristrutturazione dell'immobile a cura e spese del promittente venditore:
- l'adempimento delle obbligazioni in capo al promittente venditore non avveniva, nonostante l'intimazione all'adempimento in data 05/10/2015 formulata dal promissario acquirente;
- in seguito, de l'immobile era stato conferito nella società del 01/08/2014, rep. n. (1);
- l'immobile peraltro era gravato, unitamente a più ampia porzione immobiliare, da consistenti ipoteche in favore di Cassa Rurale di
- il conferimento dell'immobile nella società la della della



ha effetti recuperatori, non poteva essere esercitata al fine dell'esperimento dell'azione *ex* art. 2932 c.c., inoltre, atteso che l'immobile era stato traferito dal promittente venditore ad un terzo, l'azione *ex* art. 2932 c.c. non poteva essere utilmente esperita;

- in subordine, eccepiva che, anche in caso di accoglimento della domanda, il trasferimento dell'immobile avrebbe dovuto essere limitato soltanto a quello di cui al contratto preliminare, minore porzione della p.m. della p.ed. C.C. Rovereto.

In forza di quanto esposto, Diamante S.r.l., previa riunione della causa introdotta dall'attore con altra connessa oggettivamente e soggettivamente di cui *infra*, concludeva domandando la declaratoria di inammissibilità, improponibilità o infondatezza della domanda attorea, in subordine, la limitazione della domanda all'immobile di cui al contratto preliminare, previa predisposizione di piano di casa materialmente divisa, in ogni caso, la cancellazione delle annotazioni di litispendenza e la vittoria delle spese di lite.

1.2.1. In distinto procedimento, con ricorso *ex* art. 702 *bis* c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione della prima udienza del 28/06/2017, fratello di fissazione della prima udienza del 28/06/2017, formulando allegazioni e domande analoghe relativamente ad immobile promesso in vendita, ricompreso nelle medesima p.ed. e p.m. nella quale era inserito l'immobile oggetto del contratto preliminare del fratello.

Precisamente, Light Auto allegava che:

- aveva anch'egli acquistato, con contratto preliminare del differente del diffe
- il saldo prezzo avrebbe dovuto essere corrisposto al momento del rogito, da stipularsi nel maggio 2013, previa integrale ristrutturazione dell'immobile a cura e spese del promittente venditore;
- l'adempimento delle obbligazioni in capo al promittente venditore non avveniva, nonostante l'intimazione all'adempimento in data 05/10/2015 formulata dal promissario acquirente;
- in seguito, la apprendeva la notizia che l'immobile era stato conferito nella società l'immobile era stato notaio l'immobile era stato notai l'immobile era stato notai l'immobile era stato notai l'immobile era
- l'immobile peraltro era gravato, unitamente a più ampia porzione immobiliare, da consistenti ipoteche in favore di Cassa Rurale di
- il conferimento dell'immobile nella società l'alla denotava l'intento distrattivo di l'alla dell'immobile nella società l'alla denotava l'intento distrattivo di l'alla dell'intento di l'alla dell'
- pertanto, ricorrevano i requisiti per pronunciare la revocatoria ordinaria del negozio di conferimento dell'immobile nella società ... ex art. 2901 c.c. per l'accoglimento della domanda di cui all'art. 2932 c.c. per l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, che producesse gli effetti del contratto non concluso tra

In forza di tali ragioni, l'attore concludeva domandando, previa revocatoria dell'atto di conferimento dell'immobile oggetto del contratto preliminare in l'emissione di sentenza ex art. 2932 c.c. che producesse gli effetti del contratto non concluso, a fronte del pagamento offerto del residuo prezzo di € 10.000,00, da parte dell'attore, con vittoria delle spese di lite.

- l'azione proposta dal ricorrente ex art. 2901 c.c. era inammissibile o infondata, atteso che non



era preordinata a far valere azioni esecutive o conservative sui beni immobili ad oggetto dell'atto, ma funzionale all'esercizio dell'azione *ex* art. 2932 c.c., scontrandosi però con il fatto che l'eventuale accoglimento dell'azione pauliana non ha effetti restitutori del bene, ma si limita a rendere inefficaci gli atti dispositivi ai creditori che intendono agire esecutivamente;

- in ogni caso, l'azione *ex* art. 2932 c.c. non poteva essere svolta nei confronti di poiché la società era estranea al contratto preliminare, il bene immobile non era più nella proprietà del promittente venditore, il contratto preliminare non era stata trascritto, donde, non era opponibile ai terzi, compresa;

in via riconvenzionale, osservava la convenuta de la convenuta annotazione della litispendenza, che aveva cagionato un danno dipendente dalla mancata vendita degli immobili colpiti da tale annotazione, ex art. 96 c.p.c., da quantificarsi secondo il

prudente apprezzamento del giudice.

Sulla base di tali deduzioni, la concludeva domandando il rigetto delle domande attoree, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al risarcimento del danno in misura di € 250.000,00, in subordine, la manleva da parte di la per l'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, in ogni caso, la cancellazione dell'annotazione di litispendenza e la vittoria delle spese di lite.

1.2.3. Con atto depositato in data 14/06/2017, interveniva nel giudizio **l'alla l'alla l'al**

segue:

- deduceva di essere cessionaria di un credito della Cassa Rurale di verso per il quale il Tribunale di Rovereto aveva emesso il decreto ingiuntivo n. per l'importo di € 1.439.065,12, oltre accessori e spese, divenuto definitivo, sicché era stata promossa esecuzione immobiliare a carico (anche) della porzione immobiliare oggetto del presente giudizio (comparine del credito dell'istituto bancario predetto, con la precisazione che rispetto ai beni esecutati il creditore godeva di ipoteca volontaria;
- osservava che sui beni esecutati era stata annotata la pendenza del presente giudizio (provvedimento G.N. (provvedimento G.N. (provvedimento della procedura esecutiva;
- nel merito, rilevava l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare per cui è causa conseguente al mancato adempimento nel prescritto termine;
- ulteriormente, deduceva l'infondatezza della domanda poiché, atteso che l'azione pauliana non ha effetti recuperatori, non poteva essere esercitata al fine dell'esperimento dell'azione *ex* art. 2932 c.c., inoltre, atteso che l'immobile era stato traferito dal promittente venditore ad un terzo, l'azione *ex* art. 2932 c.c. non poteva essere utilmente esperita;
- in subordine, eccepiva che, anche in caso di accoglimento della domanda, il trasferimento dell'immobile avrebbe dovuto essere limitato soltanto a quello di cui al contratto preliminare, minore porzione della p.m. della p.ed. C.C. Rovereto.

In forza di quanto esposto, previa riunione della causa introdotta dall'attore con quella introdotta dal fratello previa concludeva domandando la declaratoria di inammissibilità, improponibilità o infondatezza della domanda attorea, in subordine, la limitazione della domanda all'immobile di cui al contratto preliminare, previa predisposizione di piano di casa materialmente divisa, in ogni caso, la cancellazione delle annotazioni di litispendenza e la vittoria delle spese di lite.

1.3. All'udienza di prima comparizione delle rispettive cause, svoltesi il medesimo giorno, innanzi al medesimo giudice, parte attrice eccepiva la tardività della domanda riconvenzionale e, su conforme richiesta di tutte le parti, i procedimenti venivano riuniti e il rito veniva convertito da sommario a ordinario.



veniva ordinata la notificazione a lui delle domande riconvenzionali.

1.4. Nel prosieguo del procedimento, venivano concessi i termini per il deposito di memorie *ex* art. 183, co. 6, c.p.c.

In memoria *ex* art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., parte attrice modificava le proprie conclusioni, aggiungendo una generica domanda di adempimento rivolta al convenuto chiedeva di dichiarare inammissibile e improponibile l'intervento di decentratione.

Parimenti in memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., modificava le proprie conclusioni non riproponendo le proprie domande di manleva a carico di quindi, rinunciandovi.

- **1.5.** Ritenuta l'irrilevanza delle istanze istruttorie proposte dalle parti, la causa veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20/06/2018, in esito alla quale la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini per difese conclusionali.
- 2. Ciò premesso quanto alle posizioni delle parti e allo svolgimento del processo, si osserva quanto segue in ordine alle domande proposte dalle parti nei distinti processi, trattate congiuntamente perché del tutto analoghe.
- 3.1. In via principale, con le loro rispettive difese, gli attori hanno domandato pronunciarsi la revocatoria ordinaria del conferimento del bene immobile in C.C. Rovereto, p.ed. (1), p.m. (1), da parte di la conferimento del bene immobile in C.C. Rovereto, p.ed. (1), p.m. (2), da parte di la conferimento del bene immobile in C.C. Rovereto, p.ed. (1), p.m. (2), da parte di la conferimento del bene immobile in C.C. Rovereto, p.ed. (1), p.m. (2), da parte di la conferimento del bene immobile in C.C. Rovereto, p.ed. (1), p.m. (2), da parte di la conferimento del bene immobile in C.C. Rovereto, p.ed. (1), p.m. (2), da parte di la conferimento del bene immobile in C.C. Rovereto, p.ed. (1), p.m. (2), da parte di la conferimento del bene immobile in C.C. Rovereto, p.ed. (1), p.m. (2), da parte di la conferimento del bene immobile in C.C. Rovereto, p.ed. (1), p.m. (2), da parte di la conferimento del bene immobile in C.C. Rovereto, p.ed. (1), p.m. (2), da parte di la conferimento del conferimento del bene immobile in C.C. Rovereto, p.ed. (1), p.m. (2), da parte di la conferimento del c
- **3.2.** Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, "l'azione revocatoria ordinaria ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta in guisa da pregiudicare il diritto del creditore con l'azione espropriativa. In coerenza con tale sua unica funzione l'azione predetta, ove esperita vittoriosamente, non travolge l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente determina l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia esperita per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto, l'azione esecutiva per la realizzazione del credito. Ne consegue che detta azione non può essere esercitata dal promissario acquirente per acquistare, poi, la proprietà della cosa con l'azione intesa ad ottenere ex art. 2932 cod. civ. esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo, avente ad oggetto il trasferimento della proprietà della cosa stessa alienata a terzi" (Cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 7127 del 25/05/2001, Rv. 546989-01; Cfr. anche: Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 25016 del 10/10/2008, Rv. 605252-01; Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 11349 del 19/12/1996, Rv. 501409-01).
- **3.3.** Sulla base di tale orientamento, che il Tribunale ritiene di condividere, consegue che le domande dei due attori composte da un'azione revocatoria ordinaria strumentale all'esercizio della domanda *ex* art. 2932 c.c. sono infondate e vanno rigettate.
 - 4. Le domande vanno rigettate anche ove considerate atomisticamente.
- **4.1.** Quanto alle domande revocatorie ordinarie proposte, la revocatoria ordinaria è funzionale solamente alla tutela di crediti pecuniari, non essendo strutturalmente destinata alla tutela dell'esecuzione in forma specifica di obbligazioni diverse da quelle pecuniarie (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 22915 del 10/11/2016, Rv. 642973-01).

Infatti, l'effetto dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria è meramente quello di consentire a chi la esercita vittoriosamente di sottoporre i beni oggetto dell'atto revocato ad esecuzione forzata, quindi, a consentire soddisfazione rispetto a soli crediti pecuniari.

Invece, a fondamento delle proprie domande revocatorie, gli attori hanno posto le obbligazioni di concludere i contratti definitivi da parte del della , assunte con i contratti



preliminari di compravendita, non crediti pecuniari.

Pertanto, le domande revocatorie ordinarie vanno rigettate anche per essere proposte senza essere funzionali alla tutela di crediti pecuniari.

4.2. In ordine alle azioni *ex* art. 2932 c.c., esse sono state avanzate dagli attori nei confronti di che però non è più il proprietario dei beni immobili oggetto dei contratti preliminari, in assenza di contratto preliminare trascritto *ex* art. 2645 *bis* c.c., donde, nei suoi confronti, le domande vanno rigettate per non essere più proprietario degli immobili, non potendo la pronuncia essere utilmente resa.

Quanto a **Contracti**, i contratti preliminari non sono ad essa opponibili, atteso che le relative obbligazioni non sono state da essa assunte, né il contratto preliminare è stato trascritto ex art. 2645 bis c.c., quindi, le domande in esame vanno rigettate nei confronti di tale società.

È appena il caso di aggiungere che, ai fini della diversità soggettiva giuridica tra la persona del l'alla della circostanza che la società fosse interamente partecipata dal l'alla della della circostanza che la società atti di trasferimento tra persona fisica e società.

Invero, non si comprende in cosa consista tale domanda di adempimento, atteso che gli attori non hanno precisato il contenuto della pronuncia richiesta e poiché l'unica azione ammessa a tutela dell'adempimento di un contratto preliminare è l'azione *ex* art. 2932 c.c.

Ne deriva che, per tale indeterminatezza della domanda, per l'assenza di un'azione differente da quelle già proposte *ex* art. 2932 c.c. e, comunque, per essere stata proposta tale domanda per la prima volta in memoria *ex* art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., ove è consentita solamente l'*emendatio libelli* (salve le ristrette eccezioni individuate dalla recente giurisprudenza di legittimità), la domanda va dichiarata inammissibile.

- **6.** In conseguenza del rigetto e della dichiarazione di inammissibilità delle domande attoree, va ordinato al competente conservatore tavolare di procedere alla cancellazione delle annotazioni di lite *sub* G.N. n. (a) e *sub* G.N. (iscritte presso il Libro Fondiario di Rovereto.
- 7. Venendo all'esame delle domande della convenuta costituita della convenuta costituita della condenna di della condenna di risarcimento del danno, ex art. 2043 c.c., assumendo che questi avrebbe indebitamente trattenuto degli elaborati progettuali sottopostigli, così impedendo la ristrutturazione e la successiva vendita degli immobili.

Tale domanda è stata proposta con comparsa di risposta depositata in data 17/06/2017.

L'udienza di discussione del ricorso era fissata in data 28/06/2017 e il termine per la costituzione era quello previsto dall'art. 702 *bis*, co. 3, c.p.c., ossia dieci giorni prima dell'udienza.

Il 18/06/2017 era domenica e il 17/06/2017 era sabato, pertanto, a norma dell'art. 155, co. 4 e 5, c.p.c., il termine di deposito della comparsa di risposta era da inviduarsi nel venerdì 16/06/2017.

Infatti, così come nei termini a decorrenza successiva, il termine che scade di sabato è prorogato al primo giorno feriale successivo, così, nei termini a ritroso, il termine che scade di sabato deve essere anticipato al primo giorno antecedente non festivo, onde garantire l'intervallo temporale previsto dal termine senza considerare i festivi e il sabato.

Tale interpretazione è conforme a quanto espresso dalla giurisprudenza di legittimità. Si confronti la seguente massima: "Il comma 4 dell'art. 155 c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il successivo comma 5 del medesimo articolo,



introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f), della l. n. 263 del 2005 e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso" (come, nella specie, quello previsto dall'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 69 del 2013, conv. con modif. in l. n. 98 del 2013), ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il "dies ad quem" dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo. (Nella specie, fissata la camera di consiglio per il 3 marzo 2017 e scadendo, pertanto, il termine ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., nuova formulazione, di domenica 26 febbraio 2017, la S.C. ha ritenuto tardivo il deposito delle memorie contemplate da tale norma avvenuto di lunedì 27 febbraio 2017, giacché il detto termine doveva intendersi prorogato a ritroso al venerdì 24 febbraio 2017)" (Cass. Civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21335 del 14/09/2017,Rv. 645702-01; Cfr. anche Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 14767 del 30/06/2014, Rv. 631570-01).

8.1. La convenuta de la fratelli de la fratelli de la fratelli distinte domande risarcitorie *ex* art. 96, co. 2, c.p.c. allegando che l'annotazione della pendenza della lite per un'azione temeraria ha determinato un danno alla società.

In sede di precisazione delle conclusioni, la parte ha quantificato il danno proponendo una triplice prospettazione: contro con

- **8.2.** Anzitutto, deve dichiararsi l'ammissibilità delle domande *ex* art. 96 c.p.c., pur proposte con comparsa di risposta tardivamente depositata, potendo tale tipo di domanda essere formulata fino alla precisazione delle conclusioni (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 14911 del 08/06/2018, Rv. 649302-01).
 - 8.3. La domanda è altresì fondata per le ragioni e nei limiti che seguono.
- **8.4.1.** Come esposto nei precedenti paragrafi relativi all'esame delle domande attoree, esse sono manifestamente infondate, atteso che trovano pacifica smentita in consolidati orientamenti giurisprudenziali e in fondamentali principi codicistici.

Pertanto, l'intervenuta annotazione della pendenza delle liti, peraltro facoltativa, è avvenuta senza la normale prudenza, dovendo e potendo gli attori rappresentarsi l'esito negativo assolutamente scontato della loro iniziativa giudiziaria, con conseguente integrazione dei presupposti risarcitori previsti dall'art. 96, co. 2, c.p.c.

8.4.2. Peraltro, questo esito assolutamente scontato della lite impedisce di ritenere che l'annotazione delle liti possa aver avuto particolare influenza nella determinazione degli acquirenti, tanto è vero che il bene immobile è stato venduto in un tempo estremamente rapido (circa un anno dal pignoramento) in esito alla procedura esecutiva immobiliare, come confermato dalla medesima convenuta

Pertanto, deve ritenersi che l'effetto svalutativo dell'annotazione debba assolutamente discostarsi dalla richiesta dei conovenuti e dalla relazione estimativa prodotta ed essere contenuto in misura da coprire le eventuali spese e adempimenti di cancellazione dell'annotazione, relative prestazioni di assistenza e consulenza di professionisti, nonché nei conseguenti disagi e fastidi, che si stima equo liquidare nella misura di € 5.000,00 per ciascuna



annotazione.

9. Per ultimo, va esaminata l'ammissibilità e fondatezza dell'intervento della società

illilli

9.1. Tale società ha spiegato intervento adesivo autonomo, deducendo il proprio interesse al rigetto delle domande attoree e alla conseguente cancellazione delle annotazioni di litispendenza sugli immobili, atteso che li aveva sottoposti a pignoramento e stava procedendo esecutivamente sugli stessi, in quanto cessionaria del credito di Cassa Rurale di nei confronti di (Cfr. atti di intervento e docc. 1-13 fascicoli intervenuta).

che ne ha legittimato l'intervento ex art. 105 c.p.c.

Quindi, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'intervento formulata dalle parti attrici.

9.2. Nel merito, la società ha chiesto il rigetto delle domande attoree e la cancellazione delle annotazioni di litispendenza, conclusioni che, per quanto sopra esposto, vanno accolte.

10. In ordine alle spese di lite, nulla va disposto nei rapporti processuali tra gli attori e il

contumace **Little Miller**, per essere questi vittorioso.

Quanto al rapporto processuale tra gli attori e

reciproca soccombenza impone la compensazione delle spese di lite.

à pagare le spese di lite, ciascuno per la metà e senza vincolo di solidarietà, in favore dell'intervenuta.

Tali spese si liquidano in conformità alla nota spese depositata dall'intervenuta, rispettosa dei parametri di cui alla tabella 2, scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00, D.M. 55/2014, applicabile alla presente controversia, pertanto, in complessivi € 12.900,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge, oltre spese per gli adempimenti di cancellazione delle annotazioni di lite di rispettiva competenza.

P.Q.M.

il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda o eccezione disattesa, così provvede:

DICHIARA inammissibile la domanda di adempimento dei contratti preliminari del 25/05/2011 proposta da contratti preliminari del 25/05/2011 contro con

DICHIARA inammissibili le domande riconvenzionali *ex* art. 2043 c.c. proposte da **Controllation**, in persona del l.r.p.t., contro

CONDANNA de la pagare a pagare a la pagar



Firmato Da: PELOSO FABIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 40a0898ca990eb9919d8880404e6f86

Sentenza n. 253/2018 pubbl. il 02/11/2018 RG n. 325/2017

CONDANNA de la pagare a pagare a pagare a la pagare de la presente sentenza sino al saldo, a titolo di risarcimento ex art. 96, co. 2, c.p.c.

RIGETTA le altre domande formulate dalle parti.

ORDINA al competente conservatore tavolare di procedere alla cancellazione delle annotazioni di lite *sub* G.N. n. *Conservatore* e *sub* G.N. iscritte nel Libro Fondiario di Rovereto, al passaggio in giudicato della presente sentenza.

Rovereto, 02/11/2018

Il Giudice Dott. Fabio Peloso



